

N. 02234/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03873/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3873 del 2014, proposto da:

Studio Immagine di Vincenzo Angeletti, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Scavuzzo e Alessio Pica, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Scavuzzo in Roma, via Germanico, 24;

***contro***

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01779/2014, resa tra le parti, concernente rimozione impianti pubblicitari – MCP.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Antonella Licata, su delega dell'avv. Alessio Pica, Giuseppe Scavuzzo, Domenico Rossi e Murra;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris dell'appello, atteso che gli impianti pubblicitari oggetto del provvedimento impugnato risultano abusivamente apposti, atteso che:

- sono assenti provvedimenti formali di autorizzazione;
- l'art. 34 del Regolamento comunale invocato dallo stesso appellante prevede, in ogni caso, una scadenza annuale decorrente, comunque, dal rilascio di un formale titolo autorizzatorio temporaneo;
- non sussiste, quindi, alcun rinnovo espresso o tacito dell'autorizzazione temporanea, poiché non esiste, come detto, alcun formale titolo autorizzatorio temporaneo;
- la consultazione, da parte del Comune di Roma, della banca dati degli impianti pubblicitari cd. "senza scheda", tra i quali quelli dell'odierno appellante, costituisce atto istruttorio sufficientemente approfondito per identificare gli impianti abusivi;
- la rilevata sussistenza dell'abusività di detti impianti rende inconferente il riferimento alla perdurante mancanza del Piano regolatore per gli Impianti Pubblicitari, che comunque la difesa del Comune assevera essere prossimo all'adozione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3872/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna parte appellante al pagamento di euro 2500,00, oltre accessori di legge, a favore del Comune appellato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)